

**ALLEGATO 25:**

13.08.1949 – sentenza 3433

4 copie

ent

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL COMMISSARIO**  
per la liquidazione degli usi civici  
nella Lombardia e Basso Veneto  
con SEDE in MILANO

Oron. N. 3123  
Rep. N. 635

**Dott. LUIGI GURGO**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella pratica riguardante il riordinamento degli usi civici nel Comune di

**DUBINO,**

in provincia di Sondrio,

e più specialmente lo scioglimento di una promiscuità di usi esistente tra i comunisti di Dubino ed i comunisti di Cino aventi o al presente ed in avvenire la proprietà di ett. 2.14.40 nella località detta "Piazza", sita in Comune di Dubino - scioglimento proposto a mezzo del progetto divisionale 20 luglio 1937 dell'incaricato istruttore geom. Giulio Peduzzi, contro il quale il Comune di Dubino ha fatto opposizione.

**Opponente**

il suddetto Comune di Dubino, in persona del sindaco sig. Fermo De Bernardi, con il proc. avv. Paolo Cortese di Sondrio;

convenuto

il Comune di Cino, in persona del sindaco sig. Enrico De Romeri, in rappresentanza dei comunisti di Cino proprietari presenti e futuri del suddetto terreno alla Piazza, personalmente comparso;

con intervento di

Barri Giovanni fu Giovanni di Dubino, Valena Pietro fu Gennaro, Bonetti Francesco fu Martino e Bonetti Pietro fu Giorgio, residenti in Cino, gli ultimi due anche nella dichiarata veste di rappresentanti della commissione dei frazionisti di Cino proprietari di terreni alla "Piazza", con il proc. avv. Giovanni Lusardi di Milano, via Senato 2.

#### Conclusioni

L'avv. Cortese per il Comune di Dubino:  
 "Piaccia al Commissario Ill. mo ogni diversa eccezio-  
 "ne reietta, nulla ammesso circa l'avversario assun-  
 "to, con riserva del più ampio nella materia del con-  
 "tendere, e quindi anche di proporre appello avver-  
 "so la Sentenza interlocutoria in data 28 Marzo 1939  
 "di questo Commissariato degli Usi Civici,

giudicare

"ove si ritenga, che non il Sindaco di Cino, ma i fra-  
 "zionisti uti. singuli della Frazione Piazza debbano  
 "stare in giudizio, calcolarsi per la determinazione

3)

"del compenso in terra da assegnarsi al Comune di  
"Dubino della popolazione del Comune stesso dei suoi  
"bisogni in confronto alla esigenza delle poche fa-  
"miglie partecipanti alla Frazione Piazza e ai di-  
"ritti riconosciuti di questa nonchè al valore delle  
"terre assegnande. Spese rifuse o quanto meno com-  
"pensate."

L'Avv. Lusardi per i terrieri di Cino proprietari di  
terreni alla "Piazza":

"Ogni contraria, diversa istanza et eccezione respin-  
"ta, piaccia all' Ill. mo Sig. Commissario:

"Dichiarato il diritto di riserva dei Comunisti di  
"Cino proprietari dei terreni alla "Piazza" di chie-  
"dere in sede competente al Comune di Dubino, il ren-  
"diconto degli utili percetti dallo stesso dai ta-  
"gli e rendite di legname d'opera e legna cedua, ese-  
"guiti nella zona di terreno, oggetto della odierna  
"liquidazione, durante le more del presente procedi-  
"mento: così giudicare:

"Ordinarsi lo scioglimento e liquidazione dei dirit-  
"ti di promiscuo godimento esistenti sui mappali  
"distinti nel cessato catasto coi N. I588-1944 e 2200  
"Mappa del Comune di Dubino, a favore dei Comunisti  
"di Dubino e proprietari di Cino dei prati alla  
"Piazza".

"Assegnarsi in proprietà a favore dei detti proprie-  
 "tari di Cino, ed a liquidazione dei diritti loro  
 "spettanti, la quota e porzione di terreno di Ett.  
 "19.67.96 proposta in Progetto divisionale 20 Luglio  
 "1937 redatto dall'Incaricato Geom. Giulio Peduzzi.  
 "Statuirsi, in quanto si ravvisi la necessità, che  
 "ogni qualsiasi rapporto giuridico, eventualmente  
 "esistente, tra il Comune di Cino ed i proprietari  
 "dei terreni alla "Piazza" sulla proprietà e dirit-  
 "ti assegnandi a questi ultimi, debba essere rimanda-  
 "to e deciso con separato procedimento-  
 "Porsi a carico del Comune di Dubino le spese tutte  
 "di opposizione."

## M O T I V I

Ritenuto in fatto e in diritto:

Dopo quanto esposto e considerato nella precedente  
 sentenza interlocutoria 28-3-1939 il Commissario  
 nel dispositivo della stessa ordinò la rimessione  
 della pratica in sede amministrativa a) per chiarire  
 se oltre il rogito Malacrida 12 giugno 1612 vi  
 fosse pure un rogito Greppi di pari data; b) per dare  
 modo all'istruttore geom. Peduzzi di fornire al-  
 l'ufficio chiarimenti sui criteri proporzionali da  
 lui adottati per la formazione del progetto di divi-  
 sione della promiscuità esistente tra il Comune di

Dubino ed i proprietari degli appezzamenti delle 32 pertiche (ett.2.I4.40) site nella frazione Piazza del Comune di Dubino, proprietari che non sono pertinenti a quest'ultimo Comune, bensì a quello di Cino.

Nel 19 maggio 1939 venne trasmessa copia della sentenza al suddetto istruttore perchè ne prendesse visione e vi desse esecuzione.

Nel 27 marzo 1940 l'istruttore riferiva al Commissario: In relazione al disposto della sentenza ed in seguito ad informazioni assunte a Cino, a Dubino ed alla Prefettura di Sondrio comunico: Non esistono due rogiti, uno Greppi ed uno Malacrida, ma esiste un solo rogito Malacrida. I dati che hanno servito come base per stabilire la proporzione dei rispettivi diritti, oltre all'istrumento Malacrida, sono i seguenti: Popolazione di Dubino, 1545. I terrieri di Piazza, appartenenti al Comune di Cino, sono rappresentati da 76 ditte in catasto. Quanto al numero degli animali mandati a pascere, pochissimi quelli di Dubino da venti anni a questa parte (tre o quattro a lunghi intervalli), mentre i suddetti terrieri di Piazza ne mandano 115. Quanto ai bisogni, Dubino non ha boschi. Dubino possiede 1200 capi di bestiame e Cino 115. In origine l'esercizio del diritto di Cino

6)

era limitato, ma poi divenne rilevante. La proporzione venne così da me stabilita: due quinti del valore ai terrieri di Cino e tre quinti a Dubino.

Nel 3 gennaio 1944 l'istruttore confermava: "confermo il precedente progetto, nel quale è stato tenuto conto di tutte le circostanze relative alla promiscuità in oggetto, comprese quelle esposte nella sentenza interlocutoria; la proposta divisione soddisfa a tutti gli elementi relativi ad un'equa e conveniente divisione tra gli *inter*essati."

Nel 16 marzo 1949 il Commissario riassumeva d'ufficio la causa citando i Sindaci di Dubino e di Cino ed i sig.ri Barri Giovanni, di Dubino, e Valena Pietro e Bonetti Francesco, di Cino, e riproponendo per oggetto "lo scioglimento promiscuità di usi tra i comunisti di Dubino ed i comunisti di Cino aventi al presente ed in avvenire la proprietà di ett. 2.14.<sup>40</sup> nella località detta "Piazza".

Comparvero in udienza i sindaci dei suddetti Comuni, il sig. Barri, il sig. Valena ed i sig.ri Bonetti Pietro e Francesco nella dichiarata loro veste di rappresentanti la Commissione dei frazionisti di Cino proprietari di terreni alla Piazza.

All'udienza del 27 maggio 1949 la causa venne spedita sulle conclusioni di cui sopra.

L'opponente Comune di Dubino appoggia le sue conclusioni sulle seguenti deduzioni:

Il diritto di Cino spetta a chiunque divenga proprietario alla Piazza, e solo agli eredi dei proprietari esistenti nel 1612? Può il Sindaco rappresentare detti singoli? Il lodo Malacrida esclude la possibilità di un aumento del numero dei proprietari, e quindi le 76 ditte oggi pretendenti non sono soggetto del diritto, ma bensì <sup>solo</sup> coloro che hanno causa a titolo universale o particolare degli originari aventi diritto. La perizia Peduzzi è nulla perchè mancante di dati fondamentali su cui potere basare un giudizio e perchè manca la certezza che il perito abbia espletato tutte le indagini necessarie, anche in relazione alla sentenza interlocutoria; e quindi devesi addivenire alla nomina di un nuovo perito o chiedere un supplemento di relazione scritta. Pel calcolo dei diritti non si è tenuto conto dell'art.5 della legge 16-6-1927 sugli usi civici. Il lodo del 1612 precisa diritti ed oneri. Il perito ha assegnato non un ottavo, ma un terzo dell'intera superficie del fondo. Dubino, oltre avere maggiore popolazione e maggior numero di bestiame, ha la maggiore superficie prativa a valle e manca di alpeggio a monte. Cino ha boschi e pascoli a monte e nella



specie non cura che le sue comodità. L'assegno per Cino è più redditizio e quindi viene in rapporto alla produzione a conseguire quasi la metà del lotto stesso.

Cino a sostegno delle sue conclusioni fa a sua volta le seguenti deduzioni: Riservato il giudizio sugli utili dei tagli di piante eseguiti, fissandone fin d'ora la frazione, si osserva che quei di Cino hanno bisogno del pascolo e del legnatico per le loro modeste proprietà alla Piazza; che quei di Dubino abitano lontano ed hanno praticamente cessato l'esercizio del promiscuo godimento, operando invece tagli di legname e di ceduo. Il diritto non spetta al Comune di Cino, ma al gruppo di comunisti aventi proprietà presente ed avvenire in località Piazza. Se si tratti di comunione privata, di associazione agraria o di demanio civico frazionale, si vedrà in seguito; intanto urge sciogliere la promiscuità. L'istruttore Peduzzi ha vagliato tutti gli elementi suggeriti dalla legislazione in materia. Settanta-sei sono le ditte catastali e circa 150 i capi di bestiame bovino. Cino esercita l'industria agricola casearia, alla quale Dubino ha rinunciato, svolgendo la propria attività al piano.

Ciò premesso, osserva il Giudicante:

Fin dalla denuncia fatta a questo Commissariato nel 24 maggio 1926 dai terrieri di Cino, in esecuzione dell'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924 n. 751, convertito poi nella legge 16/6/1927 n. 1766, si è attribuito il rogito 12 giugno 1612 ad un notaio Greppi, invece che ad un notaio Malacrida. L'errore comparve anche nella relazione del primo istruttore geom. Tarabini ed in quella del successivo istruttore Peduzzi in data 29 maggio 1933, e poi in una memoria di Cino ed ancora in altri atti successivi, tanto che parve ragionevole il dubbio che oltre il rogito Malacrida, acquisito nella pratica in forma autentica, vi fosse anche un rogito Greppi, che portasse restrizioni al numero degli utenti della Piazza, restrizioni che venivano affacciate da Dubino. Ora il dubbio scompare, perchè e le controparti e l'istruttore convengono nell'asserire, che un rogito Greppi non esiste, ma debbesi prendere a base della controversia solo quel rogito Malacrida che è acquisito in atti.

Il Comune di Dubino eleva dei dubbi sulla rappresen-  
tanza in giudizio dei cosiddetti terrieri di Cino alla  
Piazza e tale dubbio deve essere preventivamente risolto.

La questione dipende dalla risoluzione di un'altra: nella specie, si è di fronte ad un gruppo di priva-

10)

ti, ad un'associazione agraria, ad un demanio comunale (Cino) o frazionale (Piazza)? Demanio comunale di Cino, no, perchè gli usi promiscui non spettano a tutti i pertinenti per incolato al Comune di Cino, ma solo ad un gruppo di comunisti di Cino, che hanno proprietà alla Piazza. Demanio frazionale della Piazza, nemmeno, perchè la Piazza è frazione di Dubino e gli usi promiscui non sono fatti valere da pertinenti alla frazione di Dubino, in tale qualità, ma da comunisti di Cino, aventi proprietà terriera in frazione Piazza. Rimane quindi limitata l'indagine alle due ipotesi: associazione agraria di utenti o semplice gruppo di privati?

Ad avviso del giudicante nella specie vi è un gruppo di privati riuniti in associazione agraria per esercizio di usi promiscui sulle terre di un altro Comune.

La vigente legislazione sugli usi civici non definisce l'associazione agraria, ma nelle varie sue disposizioni, contenute nella legge 16-6-1927 n. 1766 e nel relativo regolamento 26-2-1928 n. 332, parlando delle associazioni agrarie di utenti, comunque denominate, fornisce dati dai quali si può desumere che non un semplice gruppo di privati può di per sé costituire un'associazione agraria, ma occorre che al-

l'elemento privato si sovrapponga il carattere pubblico. E' per questo elemento pubblico che le associazioni agrarie degli utenti sono sottoposte al controllo della legge comunale e provinciale e del Ministero dell'Agricoltura, venendo così in parte parificate ai demani civici comunali e frazionali.

Il rogito Malacrida parla di Augustinum del Bizio et consortes suos de Cino, ma questi consorti non sono nominati, il che lascia supporre che costituissero già un gruppo che affermava fin da allora la sua pretesa di esercitare usi promiscui su quel di Dubino. Detti consorti dovevano appartenere al Comune di Cino (incolato) e la concessione aveva carattere di perpetuità. Non essendovi nel rogito restrizioni, sarebbero divenuti titolari del diritto non solo i proprietari delle 32 pertiche nel 1612, ma anche i loro successori a titolo universale e particolare. La restrizione era limitata all'estensione delle 32 pertiche. Si ripete quanto già rilevato nella precedente sentenza interlocutoria, che cioè il rogito Malacrida non ha fissato il numero dei proprietari (patroni), ma solo quello dei massari, che venivano così a godere anch'essi degli usi promiscui. Ne consegue che il gruppo variabile dei pertinenti di Cino aventi proprietà sulle 32

pertiche di Piazza, al sopravvenire del decreto legge 22 maggio 1924, divenuto poi la legge 16-6-1927, costituisce in quanto esercita usi promiscui sul demanio comunale di Dubino un'associazione agraria, e continuerà a rivestire tale carattere anche quando allo scioglimento della promiscuità, e quindi al cessare dell'esercizio degli usi promiscui, al gruppo verrà attribuita in piena proprietà una parte delle terre ora costituenti il demanio promiscuo.

La suddetta associazione di utenti, come è chiamata nel penultimo capoverso dell'art.3 della succitata legge 16-6-1927, non è ancora una persona giuridica, ma una di quelle associazioni già esistenti di fatto di cui si parla nell'art.25 di detta legge, che può ottenere il riconoscimento come persona giuridica.

Dalla considerazione della natura economico-giuridica del suddetto gruppo consegue quella sulla sua rappresentanza in giudizio. Non essendo associazione riconosciuta, e quindi persona giuridica, non si può parlare di un presidente che la rappresenti eletto secondo le norme dello statuto.

Non costituendo demanio comunale o frazionale di Cino non può essere rappresentata dal Sindaco di Cino.

Essa però può essere rappresentata, come nella specie, da alcuni degli utenti, ed anche da un solo pro=

prietario utente, come chiaramente evincesi dal penultimo capoverso dell'art. 3 della legge, il quale dichiara: "per la generalità degli abitanti le dichiarazioni e le istanze saranno fatte dal Sindaco o dalla associazione degli utenti, salvo ai singoli di provvedervi direttamente, come è avvenuto nella presente pratica, nel qual ultimo caso il Commissario potrà chiamare in giudizio i legali rappresentanti del Comune, della frazione o dell'associazione. Ed è proprio al giudizio che qui si accenna. Mancando nella specie un legale rappresentante e non ravvisandosi la necessità di chiamare in causa tutte le ditte intestate sulle 32 pertiche di Piazza, i singoli Valena e Bonetti, che per di più si dichiarano rappresentanti la Commissione dei frazionisti di Cino proprietari dei terreni alla Piazza, hanno veste per stare in giudizio in rappresentanza del suddetto gruppo. Così la legge ha creduto di facilitare le operazioni che altrimenti sarebbero state rese difficili dal numero e dalla discordia fra gli utenti.

Il Sindaco di Cino usò prudenza intervenendo in causa, perchè poteva nascere il dubbio che titolari del diritto di promiscuità potessero essere anche tutti i comunisti di Cino, divenendo proprietari delle suddette 32 pertiche alla Piazza, ma

ora che con lo scioglimento della promiscuità la serie degli utenti si divide, il sindaco non ha più il dovere di stare in causa e deve essere estromesso.

Stabilita così la legittimazione del contraddittorio, bisogna sgombrare il campo da una questione alla quale il Comune di Dubino ha accennato, e cioè se sia possibile sciogliere una promiscuità tra un Comune ed un'associazione agraria di utenti.

L'art.6 del decreto legge 22 maggio 1924 era stilato in modo che sembrava limitare lo scioglimento ai Comuni ed alle Frazioni, perchè la prima parte cominciava addirittura con l'espressione "le promiscuità tra Comuni o Comuni e frazioni saranno disciolte", ma l'art.8 della legge del 1927 ne ha modificato il tenore e nella prima parte non vi è più la suddetta restrizione, lasciando presumere che vi sieno promiscuità da sciogliere anche tra Comuni e privati, come era ammesso nelle vecchie leggi meridionali in materia e come risulta anche dal regolamento di cui al R.D.26-2-1928 n.332. Infatti l'art.17 di detto regolamento impone al Commissario l'obbligo di provvedere allo scioglimento di tutte le promiscuità, e negli art.21 e 22 si contempla il caso di una promiscuità tra Comuni ed associazioni o comunioni di

particolari; e di questo criterio si fa pure cenno nell'art. 24, quando si tratta di dividere il compenso per la liquidazione di usi civici su proprietà private fra Comuni ed associazioni agrarie.

Risolte così le questioni preliminari, si può ora entrare nel merito della causa, che consiste nel vedere se si debba o meno approvare il progetto di divisione formato dall'istruttore Peduzzi nel 20 luglio 1937, contro il quale è opposizione.

L'opponente Comune di Dubino osserva che il progetto, che chiama perizia, manca di base e di sufficienti motivazione.

Ma l'opposizione è infondata.

Diverso è il criterio per la liquidazione degli usi civici sulle proprietà private, per il quale ricorrono le norme degli art. 4, 5, 6, 7 della legge, da quello stabilito per lo scioglimento delle promiscuità. Per l'art. 6 per stabilire il valore dell'assegno del compenso il Commissario può ordinare apposita perizia.

Questa disposizione non è ripetuta nell'art. 8, che riguarda lo scioglimento delle promiscuità. Il criterio posto a base dello scioglimento è quello indicato nel primo capoverso di detto articolo, e quindi diverso, ripetesì, da quello adottato per la liquidazione degli usi civici sulle proprietà private. Erra



pertanto il Comune di Dubino quando parla delle frazioni di compenso dell'art.5. L'attribuzione delle quote è opera del Commissario, il quale per compiere le ricerche e raccogliere gli elementi necessari può valersi di istruttori, e questi per l'art.68 del regolamento possono fare tutti gli atti preparatori per lo scioglimento delle promiscuità e formulare i relativi progetti. Il Comune di Dubino si lagna perchè nel progetto non vi sono tutte le specificazioni da porre a base dei criteri di divisione indicati nel capoverso dell'art.8 della legge. Anche quest'Ufficio con la precedente sentenza interlocutoria ha richiesto all'istruttore di fornire chiarimenti sui criteri proporzionali da lui adottati, e specie sul punto degli utenti, se tutta la popolazione del Comune di Cino o solo il gruppo sovra esaminato. Come già sopra si è esposto, l'istruttore ha fornito tali chiarimenti e non ha rinvenuta la necessità di formulare un nuovo progetto. Poichè i chiarimenti appaiono sufficienti non ritiene il giudicante nè di chiederne ulteriori, nè di disporre per un nuovo progetto.

Questo Commissario deve quindi ora vedere se la proposta ripartizione merita conferma.

Il primo capoverso del già menzionato art.8 della

legge sugli usi civici parla dell'attribuzione a ciascun condividente di una parte delle terre in piena proprietà, corrispondente in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti sulle terre, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati a pascolare e dei bisogni di ciascun condividente. Trattasi quindi di un giudizio proporzionale complesso, ove l'elemento del bisogno può modificare le proporzioni matematiche basate sull'estensione dei reciproci diritti, sul numero della popolazione, sul numero degli animali mandati a pascere. Quindi l'affermare che il Comune di Dubino ha una popolazione di molto superiore a quella delle 32 pertiche della Piazza, pur tenuto conto che sia salita a 76 ditte o famiglie, compresi anche i massari se ancora ve ne sono, non vale di per sé a stabilire la base della proporzione, come non vale l'affermare che il patrimonio zootecnico del comune di Dubino è di molto superiore a quello posseduto dalle suddette ditte, perchè l'art. 8 non parla di animali posseduti, ma di animali mandati a pascolare. Ora l'istruttore ha accertato con informazioni assunte sopralluogo che nel mentre quei di Cino alla Piazza mandano a pascolare 115 animali, quei di Dubino da venti anni a questa parte non mandano a pascolare più di 3 o 4 capi

ed a lunghi intervalli. Invece i bisogni son quelli che nella specie modificano le proporzioni fondate sul numero della popolazione e sul numero degli animali posseduti. I bisogni dei proprietari delle 32 pertiche sono molto più intensi, paragonati a quelli degli abitanti di Dubino. I primi esercitano l'industria casearia ed hanno bisogno di terre vicine per il pascolo dei loro animali. Questo riconobbero *im-*PLICITAMENTE gli arbitri nel lodo del 1612, quando determinarono il territorio sul quale quei di Cino avrebbero potuto esercitare i loro usi promiscui con quei di *Dubino*, provvedendosi anche della legna sia per i focolari, sia per le riparazioni delle loro baite ed abitacoli. Quei di Cino vivono la vita della montagna ed hanno maggior bisogno del bosco e del pascolo. Dubino si è estesal piano, dove la coltura intensiva è più redditizia; ha portato a 1200 i capi del suo bestiame, pel quale numero non bastavano più i pascoli del suo demanio, e nei mesi estivi ha provveduto altrimenti all'alpeggio. Quanto ai boschi, più che sfruttarli direttamente coll'uso civico di legnatico, li ha sfruttati patrimonialmente coi tagli, menomando così anche l'uso promiscuo di boscheggio da parte di quei di Cino della Piazza.

Ora si sa che l'economia del-

l'uso civico è tutta basata sul bisogno, e se questo diminuisce, diminuisce anche l'intensità dell'uso civico, il che è avvenuto con l'estendersi ed intensificarsi della cultura estensiva, specie al piano.

Ecco perchè l'istruttore, dopo essere stato più volte sui luoghi, dopo avere conferito con le autorità locali e gli anziani dei due paesi, e con le autorità provinciali, ha creduto equo e conveniente, osservata la legge e le istruzioni di questo Ufficio, date anche con la sentenza interlocutoria, di assegnare a quei di Cino della Piazza i due quinti del valore del comprensorio promiscuo, ed al Comune di Dubino i tre quinti. Si noti che nel 1934 lo stesso istruttore aveva proposto di assegnare a Cino i tre quinti ed a Dubino i due quinti, appunto per la considerazione dei maggiori bisogni di quei di Cino.

Venendo da ultimo alla questione dei tagli, osserva il Commissario che nel maggio 1926 quei di Cino della Piazza fecero la denuncia dell'esistenza degli usi promiscui a questo Commissariato. Il primo istruttore, geom. Tarabini, nel 31 luglio 1927 aveva fatto la sua relazione, e quindi fin da quell'anno il Comune di Dubino sapeva che si doveva procedere alla divisione del comprensorio promiscuo. Dopo molte trattative, nella speranza di una conciliazio-

ne, si venne al progetto Peduzzi del 20 luglio 1937, che venne in quell'anno portato a conoscenza del Comune di Dubino. Fino dal 1926 questo Comune doveva usare prudenza nei tagli e dal 1937 in poi limitare i tagli al puro necessario per la buona amministrazione del bosco, e ciò ad evitare l'inconveniente che a quei di Cino, al momento della effettiva divisione, al posto della parte boschiva vi fosse una radura. Tagli furono eseguiti, che Dubino dichiara regolari e di buona amministrazione. Egli però deve corrispondere a quei di Cino della Piazza la quota di prezzo che si riferisce all'assegno di questi ultimi, e che è quindi di due quinti. Se nascessero delle contestazioni sull'ammontare del prezzo, queste potranno essere decise dall'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di un rapporto puramente patrimoniale .

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza a' sensi dell'art. 91 C. Pr. Civ. - Per quanto invece concerne le spese della procedura amministrativa, esse vanno sopportate per tre quinti dal Comune di Dubino, che consegue i tre quinti del comprensorio, e per due quinti dall'associazione dei comunisti di Cino, aventi proprietà nelle frazioni Piazza di Dubino, e che conseguono appunto i due quinti

21)

del comprensorio.

P.Q.M.

Il Commissario

Visti gli art.1,8 e 29 della legge 16-6-1927 n.1766.

Reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, compresa quella di una ulteriore istruttoria.

1°) Dichiaro che il gruppo degli attuali proprietari delle pertiche 32 (ettari 2.14.40) nella località Piazza di Dubino, proprietari appartenenti al Comune di Cino, costituisce un'associazione agraria di utenti, a' sensi della vigente legge sugli usi civici, ed esistente solo di fatto.

2°) Dichiaro che detta associazione è sufficientemente e legittimamente rappresentata in giudizio dai sig.ri Valena e Bonetti suindicati, e che non vi è più la necessità della presenza del Sindaco di Cino (art.3 della suddetta legge).

3°) Dichiaro che la promiscuità di usi tra la suddetta Associazione ed il Comune di Dubino è di quelle che devono essere sciolte a' sensi dell'art.8 della citata legge sugli usi civici.

4°) Dichiaro che la zona promiscua a dividersi figura nel catasto del Comune di Dubino ai N.1 1588, 1944 e 2200, dell'estensione complessiva di ett.

53.44720.

- 5°) Scioglie la suddetta promiscuità attribuendo in piena proprietà al Comune di Dubino il mappale N.2200, bosco d'alberi resinosi da fronda, di ett. 2.25.00, il mappale N.1588 b, bosco come sopra, di ett. 16.51.14, il mappale N.1944, bosco come sopra, di ett. 15.00.10, terre dell'estensione complessiva di ett. 33.76.24 e del valore di L.33.000 e con le seguenti coerenze: a levante Comune di Mantello; a mezzodì sentiero di S.Giuliano; a ponente privati livellari e per salto rientrante quei di Cino alla Piazza; a settentrione i suddetti di Cino e per salto sporgente la mappa di Monastero - ed attribuendo in piena proprietà alla suddetta Associazione il mappale N.1588 sub.a, bosco d'alberi resinosi da fronda misto, dell'estensione di ett. 19.67.96 e del valore di L.22.000, e così coerenziato: a levante il Comune di Dubino con una linea retta che si mantiene a m. 285 di distanza dal confine del Comune di Mantello; a mezzodì strada al Sasso Quagento; a ponente e a settentrione Comune censuario di Monastero.
- 6°) La delimitazione delle suddette due zone s'intende fatta a corpo e non a misura.
- 7°) La striscia a settentrione del sentiero Sasso Quagento resta soggetta per una larghezza di metri

33.76.24  
19.67.96

5344.20

due al passo del bestiame per poterlo agevolmente guidare all'abbeverata, e così dicasi per il sentiero Fofriggio che deve servire per il passo delle bestie.

8°) Dà incarico all'istruttore *ee* geom. Giulio Peduzzi di formare il tipo di frazionamento e di procedere all'apposizione dei termini.

9°) Le spese della procedura amministrativa sino a completa definizione della pratica, con l'esecuzione della presente sentenza, stanno a carico per tre quinti al Comune di Dubino e per due quinti alla suddetta Associazione di quei di Cino.

10°) Riservato a separata sede competente il giudizio sull'ammontare del ricavo della vendita della legna avvenuta durante il corso delle operazioni per lo scioglimento della promiscuità, ne determina sin d'ora la divisione nel rapporto di tre quinti a favore del Comune di Dubino e di due quinti a favore della suddetta Associazione.

11°) Condanna il soccombente Comune di Dubino a rifondere all'Associazione le spese di lite, che si liquidano in complessive L. 45.230 (lire quarantacinquemiladuecentotrenta), di cui L. 15.580 (lire quindicimilacinquecentoottanta) per spese, L. 3650 (lire tremilaseicentocinquanta) per diritti di procuratore



e L.26.000 (lire ventiseimila) per onorari d'avvocato.

12°) Spese di sentenza e sua registrazione per tre quinti a carico del Comune di Dubino e per due quinti a carico della suddetta Associazione.

13°) La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva a' sensi di legge.

Milano 13 agosto 1949

IL COMMISSARIO

F.to L.Gurgo

IL SEGRETARIO CANCELLIERE

F.to A.L.Milani

Depositata nella Segreteria del Commissariato per la liquidazione degli usi civici in Milano, oggi li 14 settembre 1949

IL CANCELLIERE F.to A.L.Milani

Registrata a Milano li 1/10/1949 al N.1926 Vol.329 Serie II Mod.III Atti Giudiziari. Esatte dal Segretario L.200.= per tassa fissa di Registro, L.10,= addizionale, L.80,= Diritti Catastale, L.48,= scritturato, L.1,= bollo, L.40,= casuali, Totale L.379,= oltre L.48,= bollo Voltura.

IL DIRETTORE

F.to Palladino

Copia conforme all'originale che si rilascia in  
carta libera per uso amministrativo.

Milano 4 Ottobre 1949

IL SEGRETARIO

A.L. Milano

